

**REGIONE PIEMONTE**  
**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE**  
**DEL PO PIEMONTESE**

**ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A.**

**CONVENZIONE**  
**PER IL**  
**SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA**  
**“FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE”**

Tra

**Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese** (di seguito definito “Ente-Parco”), con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, n. 6 – 15048 Valenza (AL), Codice fiscale 95000120063, rappresentato dal Direttore *ad interim* Daniele Piazza, [REDACTED] e domiciliato per il presente atto nella citata sede legale dell’Ente Parco, che agisce in forza della deliberazione di Consiglio n. 9 del 16/2/2022;

e

**Zschimmer & Schwarz Italiana SpA** (di seguito definita “ZSI”), con sede legale in Via Angelo Ariotto, 1/C - 13038 Tricerro (VC), Partita IVA/VAT 01867920025, rappresentata dagli Amministratori Delegati:

Giorgio Mosso, [REDACTED]

e

Fabrizio Guala, [REDACTED]

**Premesso che**

ZSI:

- è una società *leader* nella produzione di ausiliari chimici destinati alla preparazione di basi per il settore cosmetico, detergenti, detersivi e soluzioni a base di polimeri e fosfonati;
- è un’azienda indipendente attenta alle pratiche di sostenibilità in grado di offrire soluzioni su misura in accordo alle specifiche esigenze dei propri clienti;
- garantisce il monitoraggio interno ed esterno di ogni attività ai fini del rispetto dell’ambiente, attraverso la certificazione DIN EN ISO 9001;
- persegue l’obiettivo di compensare gli aspetti ambientali dell’attività aziendale in termini di incremento della qualità ambientale dei territori circostanti i propri stabilimenti;
- ha stabilito un budget annuale di € 20.000,00 (euro ventimila/00) da destinare alla ricostruzione di ambiti naturali, comprendente la riforestazione con alberi e arbusti autoctoni, la sistemazione di prati stabili e di zone umide;

l’Ente-Parco:

- ha tra le proprie finalità quella di tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni, oltre che per conservare la biodiversità anche per difendere la salute del cittadino e la salubrità del territorio;
- ha recentemente avviato un programma per la realizzazione della “FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE” finalizzato alla riqualificazione ambientale della fascia fluviale del Po e delle aree circostanti tramite la creazione di aree verdi periurbane, boschi naturaliformi, piantagioni potenzialmente permanenti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, prati stabili e sistemi di praterie con alberi, siepi campestri, boschetti e zone umide di vario genere;
- intende il termine foresta nel senso di “vasto sistema di aree naturali e seminaturali connesse spazialmente tra loro e localizzati in luoghi strategici per la fruizione”;
- con il suddetto programma punta ad attuare l’obiettivo di “Ricucire il Paesaggio” definito come una delle peculiarità del progetto VENTO (dorsale ciclopedonale tra Venezia e Torino, inserita fra le ciclovie di interesse nazionale), che si colloca nella linea di riqualificazione della fascia fluviale del Po, proposta dal Manifesto per il Po e perseguita dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, in sinergia con l’Ente-Parco stesso;
- ha le strutture operative per provvedere (direttamente o indirettamente) alla ricostituzione di ambiti naturali e alla piantagione e alla manutenzione dei boschi per garantirne la crescita sana nel corso degli anni;
- con deliberazione del Consiglio n. 43/2021 ha costituito un fondo destinato alla realizzazione della FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE;

tutto ciò premesso;

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 (Finalità)**

Allo scopo di riqualificare un’area afferente alla “FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE” le parti intendono procedere alla realizzazione di un intervento di forestazione, per il quale ZSI ha manifestato la disponibilità di stanziare la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00), che confluiranno nel *Fondo per la Foresta condivisa del Po piemontese*.

#### **Articolo 2 (Oggetto)**

Oggetto del presente accordo è il versamento di € 20.000,00 (euro ventimila/00) da parte di ZSI, da destinarsi al suddetto *Fondo per la Foresta condivisa del Po piemontese*. Secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio dell’Ente-Parco n. 43/2021, in relazione alle opportunità di attuazione concreta che si prospetteranno, tale Fondo potrà essere utilizzato per la realizzazione di rimboschimenti e delle loro relative cure colturali indispensabili per l’affermazione delle piante, per la sistemazione di prati permanenti e di zone umide, oppure per l’acquisto di terreni da destinare alla realizzazione della FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE ; il tutto secondo quanto specificato negli articoli che seguono.

#### **Articolo 3 (Impegni di ZSI)**

ZSI si impegna a:

- a) stanziare la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) da destinare al *Fondo per la Foresta condivisa del Po piemontese*.

#### **Articolo 4 (Impegni dell’Ente-Parco)**

L'Ente-Parco si impegna a:

- a) attuare un programma di ricostituzione di ambiti naturali, comprendente la forestazione, entro e comunque non oltre la scadenza della presente convenzione, che comprende almeno una stagione di riposo vegetativo per la messa a dimora;
- b) fornire a ZSI la documentazione relativa al luogo di messa a dimora delle piante;
- c) comunicare immediatamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo [zsitaliana@pec.zsi.it](mailto:zsitaliana@pec.zsi.it) l'intenzione di apportare qualsiasi modifica al programma; tali modifiche devono essere approvate da ZSI entro 5 giorni ma non possono comportare variazioni al corrispettivo economico pattuito;
- d) garantire la manutenzione delle piante secondo i principi delle buone pratiche selvicolturali nel rispetto delle leggi in materia di gestione forestale;
- e) consentire a ZSI di posizionare una targa informativa all'interno dell'area interessata dall'intervento di forestazione, nonché di acquisire materiale fotografico dell'area e riprese video delle attività di forestazione;
- f) consentire a ZSI e ai suoi clienti libero accesso al luogo di intervento anche per l'organizzazione di eventi legati al progetto; tale accesso potrà essere richiesto di volta in volta con congruo anticipo e sarà regolato da specifico accordo di tutela;
- g) comunicare e divulgare l'iniziativa nelle occasioni istituzionali.

#### **Articolo 5 (Proventi derivanti dalla gestione forestale delle aree)**

I frutti e i proventi derivanti dalla gestione delle aree naturali ricostituite restano di titolarità esclusiva dell'Ente-Parco.

#### **Articolo 6 (Modalità per l'erogazione del contributo)**

Il contributo per il finanziamento sarà erogato da ZSI in due momenti, come si seguito specificato:

- il 50% dell'importo dopo la firma della presente Convenzione, entro 30 giorni dall'invio della nota di debito da parte dell'Ente-Parco;
- il 50% a saldo dell'importo, a forestazione avvenuta sulla base di quanto previsto dal relativo progetto, entro 30 giorni dall'invio della nota di debito da parte dell'Ente-Parco.

#### **Articolo 7 (Penalità)**

Per gli inadempimenti dell'Ente-Parco, relativi alla mancata parziale o totale realizzazione dell'intervento di forestazione o alla mancata parziale o totale manutenzione dell'area, previste dal presente contratto, si conviene la penalità del 10% del valore del presente contratto.

#### **Articolo 8 (Durata, decorrenza ed efficacia)**

La presente convenzione è efficace tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione e avrà la durata di 1 anno.

Per cause non dipendenti da volontà o negligenza delle parti sarà possibile concordare eventuali proroghe.

Gli obblighi di cui ai precedenti articoli, relativi alla manutenzione e alla gestione dell'intervento forestale, permangono per i tempi previsti dall'articolo 4) della presente convenzione.

Gli obblighi presi dall'Ente-Parco, in qualità di soggetto gestore dell'area interessata dall'intervento di forestazione nell'ambito della presente convenzione, si trasferiscono ad ogni eventuale nuovo soggetto gestore o proprietario, nel caso in cui il terreno venga venduto.

**Articolo 9  
(Riservatezza)**

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato, nonché la pubblicizzazione.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Si autorizza il trattamento dei dati resi disponibili nell'ambito della presente convenzione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e soltanto per le finalità della convenzione stessa.

**Articolo 10  
(Domicilio)**

Ai fini e per tutti effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

- ZSI, via Angelo Ariotto , n. 1/C – 13038 Tricerro (VC);
- Ente-Parco, piazza Giovanni XXIII, n. 6 – 15048 Valenza (AL).

**Articolo 11  
(Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Vercelli.

La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscrittenti, e sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

....., ... febbraio 2022

Per ZSI

\_\_\_\_\_  
Giorgio Mosso  
Amministratore Delegato

\_\_\_\_\_  
Fabrizio Guala  
Amministratore Delegato

Per l'Ente-Parco

\_\_\_\_\_  
Daniele Piazza  
Direttore *ad Interim*